

1. Se l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 171/83 ⁽¹⁾ attribuisca ad uno stato membro il potere di adottare, per la pesca dello stato membro interessato, anche dopo l'entrata in vigore del predetto regolamento, misure tecniche che vadano al di là delle esigenze minime fissate dal regolamento stesso.
2. Se un provvedimento, a norma del quale per i pescatori olandesi vale una dimensione minima di 27 cm per la specie ittica della passera di mare, sia compatibile col diritto comunitario e se una siffatta misura nazionale sia conforme alla politica comune della pesca.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 21.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 6 marzo 1986

(Causa 63/86)

(86/C 98/11)

Il 6 marzo 1986 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Guido Berardis e Silvio Pieri, del proprio servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Georgios Kremliis, edificio Jean Monnet, plateau du Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, avendo riservato solo ai propri cittadini, mediante disposizioni contenute nel DPR n. 655 del 23 maggio 1964, nel DPR n. 1035 del 30 dicembre 1972, nella legge della Regione Puglia n. 33 del 24 aprile 1980, nella legge della Regione Toscana n. 38 del 7 maggio 1980; nella legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 25 maggio 1981 e nel piano decennale per l'edilizia residenziale della stessa Regione approvato l'8 settembre 1981, e nella legge della Regione Liguria n. 32 del 23 aprile 1982, l'accesso alla proprietà ed alla locazione di alloggi costruiti o restaurati mediante finanziamenti pubblici, nonché l'accesso al credito fondiario agevolato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 48, 52 e 59 del trattato CEE e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti addotti

Non si può mettere in dubbio che le leggi nazionali e regionali italiane citate nelle conclusioni siano incompatibili col diritto comunitario, nella misura in cui pongono in essere una discriminazione in funzione della nazionalità, suscettibile di ostacolare il diritto di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato l'11 marzo 1986

(Causa 69/86)

(86/C 98/12)

L'11 marzo 1986 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Alberto Prozzillo, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliato presso il dott. Georgios Kremliis, edificio Jean Monnet, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica italiana, astenendosi dall'adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla sentenza resa dalla Corte di giustizia il 15 novembre 1983 nella causa 322/82 ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 171 del trattato CEE;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti addotti

I motivi e principali argomenti risultano dalle conclusioni.

⁽¹⁾ Raccolta 1983, pag. 3689.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 12 marzo 1986

(Causa 75/86)

(86/C 98/13)

Il 12 marzo 1986 la Commissione delle Comunità europee — rappresentata dal suo consigliere giuridico J. Griesmar, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremliis, membro dell'ufficio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.